

COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

(Provincia di TERAMO)

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO

DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

- Art. 1-

Istituzione della Commissione

In attuazione del principio di parità sancito dagli art. 3 e 51 della Costituzione italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità, è istituita la Commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

La Commissione Pari Opportunità è organismo consultivo del Comune volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzioni di sostegno, conforto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti degli Organi istituzionali del Comune stesso, di cui è strumento di raccordo con la società civile al femminile.

- Art. 2-

Funzioni della Commissione

La Commissione per le pari opportunità, in particolare:

- a. Svolge e promuove indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune;
- b. Promuove progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità, promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna ,individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell' educazione dei figli e per rendere in tal modo compatibile l'esperienza in via familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- c. favorisce l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Pubblici;
- d. verifica la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuove iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione

illegittima o violazione di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;

e. promuove seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;

f. promuove progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrativa, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;

g. promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

h. esprime parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;

- Art.3 -

Composizione e nomina delle commissione

La Commissione è composta da 5 membri: n. 3 per la maggioranza e n. 2 per le minoranze, nominati con decreto del Sindaco su designazione dei capigruppo consiliari; inoltre partecipa di diritto l'Assessore competente o Consigliere delegato, senza diritto di voto. I capigruppo hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della richiesta del Sindaco, per depositare le candidature dei componenti della Commissione corredate dai rispettivi curricula che evidenzino le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

- Art.4-

Presidenza della Commissione

La prima riunione della Commissione è convocata e presieduta dal Sindaco entro 30 gg. dalla sua costituzione.

In questa seduta vengono eletti, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un Vice Presidente, a scrutinio segreto con la presenza almeno tre dei componenti.

Il Presidente convoca la Commissione e fissa l'ordine del giorno e la presiede, ordinando che ogni attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

Il vice Presidente collabora, insieme al Presidente, all'adempimento dei compiti menzionati all'art. 2; definisce, insieme al Presidente, l'ordine del giorno di

convocazione della Commissione, sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

Ove particolari ragioni di luogo o materia lo consiglino, può inoltre affidare compiti o incarichi temporanei ai singoli componenti della Commissione e delegarli a rappresentarla in riunioni a tema specifico o in pubbliche amministrazioni.

-art. 5-

Funzionamento della Commissione e convocazioni

La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura comunale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione, che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

La Commissione viene convocata ogni qualvolta il Presidente (o il Vice Presidente, in caso di sua assenza) lo ritenga opportuno o la metà dei componenti lo richieda. Qualora la convocazione sia richiesta dalla metà dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta al Presidente che dispone la convocazione della Commissione entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.

La Convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno a mano dell'interessato o qualsiasi mezzo tecnologico autorizzato dai componenti della Commissione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invio almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione; per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alla seduta della Commissione possono partecipare invitati in qualità di esperti/consulenti e senza diritto di voto, coloro che per specifiche competenze verranno convocati dalla Commissione stessa.

Delle sedute della Commissione va redatto un verbale che è tenuto a disposizione di ciascun componente.

-art. 6 –

Rapporti di collaborazione

La Commissione promuove e sviluppa rapporti di collaborazione, di consultazione con la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità; la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con analoghe Commissioni e Comitati presso altri Enti che si occupano delle condizioni femminili e con associazioni e movimenti presenti sul territorio.

-art. 7 –

Oneri finanziarie

Tutti i membri della Commissione, compresi Presidente e Vice Presidente, svolgono le loro funzioni in forma gratuita.

Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della CPO ed al suo funzionamento, il Comune può provvedere allo stanziamento di fondi in apposito capitolo riservato alle iniziative in materia di pari opportunità, sulla base delle disponibilità di bilancio.

La commissione promuoverà forme ed iniziative di auto finanziamento e di ricerca di fonti finanziarie a sostegno delle proprie attività nel settore pubblico e privato.

L'uso della Sala Consiliare per le iniziative della Commissione è gratuito e il patrocinio dell'Ente assicurato con apposito atto.

-art. 8-

Programma annuale e relazione

La Commissione predispone una relazione annuale sull'attività svolta e un documento programmatico per l'anno successivo, contenente la previsione di spesa per la sua attuazione. Essi sono trasmessi possibilmente entro il 28 febbraio di ogni anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio preventivo, tramite il responsabile competente che ne verifica la compatibilità con la disponibilità finanziaria la rispondenza ai criteri di razionalità ed economicità, al Sindaco e all'Assessore di competenza.

Fornisce, inoltre, relazione conclusiva in sede di conto consuntivo.

-art. 9 –

Sede

La Commissione quale organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta ha sede presso la Casa Comunale e si riunisce presso un locale della stessa.

E' consentito alla Commissione di indire riunioni presso locali diversi da quelli messi a disposizione.

-art. 10-

Modifiche del regolamento

Le modifiche al presente regolamento con le eventuali integrazioni competono al C.C.

La CPO può formulare proposte di modifica e di integrazioni delle norme regolamentari con il voto della maggioranza assoluta de membri assegnati alla Commissione propria.

-art. 11 –

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo ha approvato.